

STATUTO

TITOLO I – Denominazione, sede, scopo

Art.1) E' costituita ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile una Associazione Sportiva Denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica HANDBALL FAENZA 1983"

Art.2) La sede della associazione viene fissata in Faenza Via Di Sopra n.34

Eventuali cambiamenti della sede sociale potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art.3) Scopo sociale è quello di far conoscere e praticare il gioco della pallamano, di formare, preparare e gestire squadre di pallamano allo scopo di incrementare la pratica dello sport e di promuovere ogni forma agonistica e di propaganda fra i giovani che rientri nel quadro e con finalità e l'osservanza delle norma e delle direttive della F.I.G.H. e dei Suoi organi.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art.4) La durata dell'associazione viene fissata fino al 31.12.2030

TITOLO II – Soci

Art.5) Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni senza distinzione di sesso, religione, nazionalità, razza o altra condizione discriminante.

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci in regola col versamento delle quote associative annuali e di maggior età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto in sede di assemblea e di Consiglio Direttivo.

Art.6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il cui responso sarà inappellabile. Entro otto giorni dall'accettazione della domanda il nuovo socio dovrà pagare la quota fissata dal Consiglio Direttivo, qualunque sia la data dell'iscrizione.

La domanda di ammissione presentata dai minori di età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art.7) I soci sono obbligati a versare annualmente una quota associativa e/o straordinaria in relazione ai programmi di attività predisposti.

Art.8) le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art.9) La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni
- b) radiazione per morosità qualora il socio non provveda entro l'anno sociale a regolarizzare la propria posizione.
- c) espulsione per l'indegnità, deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.10) I soci devono mantenere, nei confronti della associazione e dei suoi organi, un comportamento che non rechi danno in alcun modo alla associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà adottare i provvedimenti necessari a salvaguardare gli interessi e l'immagine dell'associazione.

Art.11) La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non darà luogo ad alcun riparto dell'attivo patrimoniale né al rimborso della quota versata.

TITOLO III –Patrimonio e bilancio

Art.12) Il patrimonio dell'associazione è costituita :

- a) dalle quote annuali versate dai soci
- b) dai beni mobili ed immobili, materiale ed immateriali, di proprietà dell'associazione.
- c) da elargizioni e contributi di terzi
- d) da qualsiasi provento per attività svolta
- e) da eventuali avanzi di gestione

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13) L'esercizio sociale viene fissato dal 01 agosto di un anno al 31 luglio dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

I disavanzi della gestione dovranno essere ripianati dai soci con le modalità stabilite dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno esser in nessun caso essere distribuiti tra soci ma dovranno essere accantonati in apposita voce del patrimonio sociale.

TITOLO IV – Organi dell'associazione

Art.14) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

CAPO I – Assemblee

Art.15) Le assemblee generali dei soci sono ordinarie e straordinarie. Possono tenersi in qualsiasi luogo purchè in Italia.

Art.16) L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria viene convocata in qualunque momento.

Art.17) Le assemblee sono convocate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, su iniziativa di un gruppo di soci rappresentati almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

Art.18) Le assemblee vengono convocate a mezzo lettera raccomandata ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata oppure a mezzo affissione nei locali della sede sociale entro lo stesso periodo di tempo prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso potrà essere indicata anche la data, ora e luogo della eventuale riunione in seconda convocazione. E' ammessa alla convocazione nello stesso giorno purchè intercorra tra le due convocazioni almeno un intervallo di un'ora.

Art.19) Le assemblee ordinarie si costituiscono in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e deliberano a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione si costituiscono con qualsiasi numero di intervenuti e deliberano a maggioranza dei presenti.

Art.20) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le assemblee straordinarie si costituiscono in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e deliberano con la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione si costituiscono con la maggioranza assoluta dei soci e deliberano con la maggioranza dei presenti.

Art.21) I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri soci, aventi diritto, mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art.22) L'assemblea ordinaria da convocare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi, delibera su:

- a) bilancio consuntivo con rendite e spese dell'esercizio e situazione finanziaria
- b) elezioni e cariche sociali
- c) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

Art.23) I bilanci, le relazioni e quant'altro formerà oggetto di esame in assemblea devono essere depositati nella sede sociale ed a disposizione dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.24) Le sedute delle assemblee sono presiedute dal Presidente dalla associazione che nomina un socio o non socio a fungere da segretario. Le votazioni avvengono per chiamata nominale e per alzata di mano, tranne nel caso di nomina delle cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto, salvo che la maggioranza dell'assemblea non proponga la votazione per acclamazione e questa venga convalidata dalla totalità dei voti. I verbali dell'assemblea, firmati dal Presidente e dal segretario, fanno testo nei confronti dei soci e dei terzi. Le deliberazioni dell'assemblea prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti e dissenzienti.

CAPO II – Consiglio Direttivo

Art.25) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, eletto dall'assemblea tra soci aventi la maggiore età. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.26) Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della associazione. E' investito dei più ampi poteri per la gestione degli affari sociali. Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento della associazione, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto attribuiscono alla assemblea dei soci. In particolare:

- a) esegue le delibere delle assemblee
- b) decide sull'ammissione dei soci
- c) nomina gli allenatori ed i capitani delle squadre, i direttori tecnici ed i direttori sportivi, emana regolamenti e norme per il buon andamento dell'associazione
- d) organizza e vigila sull'attività delle squadre

- e) vigili sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti
- f) adotta provvedimenti disciplinari a carico dei soci, degli atleti e dei collaboratori tecnici
- g) presenta annualmente all'assemblea per l'approvazione, il bilancio consuntivo, il conto delle spese e delle rendite, la situazione finanziaria e la relazione tecnico sportiva
- h) fissa le quote annuali di ammissione a socio e ogni altro contributo ordinario e straordinario.

Si riunisce ogni qualvolta lo richieda un componente del Consiglio Direttivo o lo ritenga opportuno il Presidente.

Art.27) Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre quindici giorni all'elezione stessa, elegge fra i propri membri:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell'associazione o semplicemente Presidente.
- b) un Vice presidente, che è anche Vice presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può inoltre nominare:

- c) un segretario, esecutore delle delibere del Consiglio Direttivo e delle assemblee;
- d) un direttore tecnico;
- e) un accompagnatore ufficiale squadre.

Infine il Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi anche ad altre persone, soci o non soci.

Art.28) Il Consiglio Direttivo può essere convocato con ogni mezzo, purchè ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.29) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, in esso compresi il Presidente, in caso di sua assenza del Vice Presidente.

Art.30) In caso di dimissioni di singoli consiglieri il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo provocheranno la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dimissionario o giunto al termine del proprio mandato rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto, deve convocare l'assemblea generale dei soci per l'elezione del nuovo

Consiglio Direttivo per un data non posteriore a venti giorni dopo le avvenute dimissioni.

CAPO III – Il Presidente

Art.31) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione in tutti gli atti, pubblici o privati, qualunque sia la loro portata o natura. Presiede ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, presiede le assemblee dei soci e qualsiasi altra riunione indetta dall'associazione. In caso di assoluta improrogabile urgenza può prendere ogni decisione sottoponendola poi a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione di questo.

In Sua assenza le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

TITOLO V – Modifiche statuarie

Art.32) Le modifiche al presente statuto possono avvenire solo con delibera dell'assemblea straordinaria con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 20.

In caso di mancata approvazione da parte della F.I.G.H. , l'associazione sceglierà tra la rinuncia alla modifica del proprio statuto e la perdita delle affiliazione e degli eventuali particolari riconoscimenti.

TITOLO VI – Scioglimento e liquidazione

Art.33) Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, con l'osservanza in quanto disposto dall'art.20.

Art.34) L'assemblea che delibera lo scioglimento per qualsiasi causa deve nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.35) L'eventuale residuo attivo, risultante dopo aver estinto ogni debito ed onere dell'associazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – Disposizione varie

Art.36) L'associazione e tutti i suoi componenti si impegnano a non adire per tutto quanto ha relazione con le loro attività sportive, ad altra autorità, compresa quella giudiziaria, all'infuori di quella della F.I.G.H. alla quale esclusivamente si dovrà ricorrere, in qualunque caso e senza alcuna

eccezione, e della quale si accetta per espressa convocazione ogni deliberazione e decisione.

Art.37) A cura del Consiglio Direttivo potrà essere predisposto un regolamento interno regolante tutte le attività svolte dall'associazione e le relative norme tecnico-disciplinari.

Art.38) Gli sponsor non possono far parte del Consiglio di amministrazione ma possono nominare un loro rappresentante che, con potere consultivo, potrà assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Art.39) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto e nell'atto costitutivo trovano piena applicazione, per analogia, le norme dello statuto della F.I.G.H. , quelle del Codice Civile sulle associazioni e quelle del DLGS n. 460/97.